



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

L'Unione per le Libertà Fondamentali (ULF) è un coordinamento nato su iniziativa di Avvocati per unire cittadini e realtà già esistenti a tutela dei diritti umani, civili e politici, per l'abolizione di illegittime compressioni, legislative e di fatto, delle libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione Italiana nonché da Convenzioni ed altre fonti internazionali.

L'ULF ripudia ogni tipo di violenza ed utilizza gli strumenti del Diritto e della Ragione, nel rispetto della Scienza, per un approccio giuridico alle attuali straordinarie limitazioni di diritti fondamentali, mai imposte prima nella storia repubblicana del nostro Paese.

L'ULF nasce allo scopo di colmare l'assordante silenzio dei giuristi ed alimentare quel serio dibattito impedito da un'incessante censura discriminatoria, pronta a soffocare ogni approfondimento tacciandolo di un complottismo che l'ULF non sostiene.

Roma 3 marzo 2022

Ill.mo Presidente della Repubblica Italiana

On. Sergio Mattarella

Oggetto: Richiesta di non promulgazione e rinvio alle Camere

Legge di conversione del DL n.1/2022

Illustrissimo Signor Presidente,

con la presente facciamo viva istanza affinché, visti i palesi profili di illegittimità costituzionale di seguito sintetizzati, Ella non promulghi la legge di conversione del DL n. 1/2022 (S.2542 – C3434) e chiedi una nuova deliberazione alle Camere.

1. In primo luogo, si pone in rilievo il bilanciamento tra opposte esigenze costituzionali: la tutela del diritto alla salute, nel suo contenuto di libertà di cura, al lavoro, alla retribuzione ed alla non discriminazione del singolo, di cui agli artt.1, 2, 3,



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

4, 32, 35, 36, 117, Cost., con il coesistente e reciproco diritto alla salute degli altri e con l'interesse della collettività, tutelati dall'art.32, Cost..

In numerosi occasioni la Corte Costituzionale e, in minor misura, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, si sono pronunciate in tema di obbligo vaccinale e relative sanzioni, subordinandone la legittimità al rispetto dei criteri di proporzionalità ed adeguatezza.

La legge di conversione del DL n.1/2022, approvata dal Senato il 02.03.2022, introduce l'obbligo vaccinale generalizzato per i cittadini ultracinquantenni e, in caso di violazione, l'inibizione al lavoro e la sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.

1.1 La relazione al disegno di legge A.C. 3434 (conversione in legge del DL n.1/2022), a fondamento dell'ulteriore compressione dei diritti costituzionalmente tutelati, richiama dati sanitari ed epidemiologici relativi al periodo 5.11.2021 - 12.12.2021.

Come è noto, la Corte Costituzionale ha affermato che, seppur il contemperamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella selezione tra raccomandazione ed obbligo e, in quest'ultimo caso, nel calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l'effettività, la suindicata discrezionalità del legislatore *deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore. E nel valutare l'intensità di tale cambiamento -per cui ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio- occorre considerare che nell'orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici.* (C. Cost. 282/2002 e ss.; C. Cost. 5/218).



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Vavricka e altri c. Repubblica Ceca (8.04.2021), ha statuito che, ai sensi dell'art. 8, CEDU, il diritto al rispetto della vita privata contro un'illegittima ingerenza dell'autorità pubblica, impone che l'obbligo vaccinale risponda ad un "*urgente bisogno sociale*" e che occorranza "*motivi pertinenti e sufficienti*" per imporre la vaccinazione obbligatoria.

La recente Risoluzione 2424 (2022) del 27.01.22 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al fine di garantire che la lotta al Covid sia conforme ai Diritti Umani, raccomanda che l'imposizione di necessarie misure di sanità pubblica che interferiscono con i diritti fondamentali debba essere *adottata e comunicata in maniera trasparente, basata su evidenze scientifiche, rispondere ad un fine legittimo ed essere proporzionata. Sono necessarie continue valutazioni per assicurare che le misure non siano in vigore oltre il tempo necessario, ma anche per considerare altre misure che potrebbero risultare più appropriate.* (Par.9.1.2).

Signor Presidente, tenuto conto dei dati sanitari richiamati nella citata relazione al DdL e dell'attuale situazione sanitaria ed epidemiologica, possono mai ritenersi rispettati i principi fondamentali sopra enunciati?

Pur riconoscendo le prerogative del Legislatore e la discrezionalità tecnica del Governo, riteniamo che i valori costituzionali sopra invocati non sono stati oggetto di bilanciamento, bensì indifferentemente calpestati.

Ciò è ancor più evidente se si considera la compressione dei diritti fondamentali conseguente alla violazione dell'obbligo vaccinale.

1.2 L'ordinamento italiano prevede l'intervento dello Stato in favore delle persone disagiate, ad esempio mediante l'assegno sociale ed il reddito di cittadinanza. La *ratio* di tali istituti risiede nel principio di solidarietà verso i più bisognosi, senza distinzioni.

Ai sensi della legge in esame i lavoratori ultracinquantenni non vaccinati sono



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

considerati assenti non giustificati, pur conservando il diritto al mantenimento del posto di lavoro. A costoro non spetta la retribuzione né ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati ma, in virtù della qualità ibrida di lavoratori privati della retribuzione, non possono neanche accedere a forme di assistenza, così venendo relegati ai margini della società quali soggetti non degni neanche dei mezzi minimi di sostentamento.

Come già evidenziato, seppur in sede cautelare, dalla giurisprudenza amministrativa, il lavoratore ultracinquantenne non vaccinato è privato, ai sensi del DL n.1/2022, *della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita*. Pertanto, in più occasioni, nei giorni scorsi, il Tar Lazio ed il Tar Lombardia hanno ritenuto assistite dal *fumus* le questioni di costituzionalità prospettate e disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione dalla retribuzione oppure ordinato la corresponsione di metà dello stipendio ai lavoratori ultracinquantenni non vaccinati.

Oltre alla Corte Costituzionale, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, nel citato caso Vavricka, in tema di obbligo vaccinale ha affermato che la modalità di coercizione, per rispettare il principio di proporzionalità, deve avvenire tramite sanzioni moderate, onde non violare l'art.8 CEDU che tutela l'individuo dall'ingerenza statale nella sfera privata.

Signor Presidente, può ritenersi proporzionata ed adeguata (anche alla luce dell'attuale situazione sanitaria ed epidemiologica) una legge che priva il lavoratore non vaccinato della fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita ed al contempo lo esclude da ogni forma di assistenza ai fini della sopravvivenza?

A nostro sommo avviso, la legge in esame, oltre che omettere il dovuto bilanciamento con i diritti costituzionali al lavoro ed alla retribuzione, viola finanche l'art.32, co.2, ultima parte della Costituzione, introdotto dal noto "emendamento Moro", che pone il limite inviolabile della dignità umana, assistita altresì dall'art.2, Cost.:



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

negare i mezzi di sussistenza al soggetto non vaccinato lede la stessa dignità umana, non suscettibile di bilanciamento alcuno con altri valori costituzionali.

1.3 La legge in esame prevede la possibilità per i soggetti provenienti dall'estero vaccinati o guariti da oltre sei mesi di accedere ai servizi ed alle attività per i quali nel territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere il c.d. *green pass rafforzato*.

Tale disposizione, oltre che discriminatoria, non ha alcun fondamento sanitario o epidemiologico. Piuttosto tutti gli interventi legislativi precedenti hanno introdotto limitazioni alla circolazione tra Paesi diversi per contenere, secondo le linee guida internazionali, la diffusione del virus Sars-CoV-2.

Detta previsione è, dunque, irragionevole e viola altresì i principi di buon andamento ed imparzialità tutelati dalla Costituzione.

Nella stessa legge in esame, in assenza del c.d. *green pass rafforzato*, viene inibito il lavoro e sono negati i mezzi di sussistenza agli ultracinquantenni ma, al contempo, a chi viene dall'estero è consentito, con il solo tampone, l'accesso a servizi ed attività preclusi ai soggetti non vaccinati non provenienti dall'estero.

Ciò conferma che, in violazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, le compressioni delle libertà fondamentali introdotte dal DL 1/2022 non si fondano su alcuna base scientifica.

Quanto sopra sinteticamente riportato evidenzia che la legge in parola, stando alla giurisprudenza consolidata, è in palese contrasto con i principi costituzionali, le libertà fondamentali ed i diritti umani.

Come Ella ha avuto modo di rilevare in occasione della Giornata dei Diritti Umani il 10.12.2021,

Il tema scelto per celebrare questa ricorrenza, "Riduciamo le disuguaglianze, promuovendo i diritti umani", fa riflettere sugli ostacoli – estremamente diffusi in



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

diverse parti del mondo – che si frappongono al pieno ed effettivo godimento delle libertà fondamentali da parte di tutti. Le persistenti disuguaglianze in ambito politico, economico e sociale, infatti, contraddicono il principio di equità e generano discriminazioni intollerabili. La pandemia, inoltre, ha ulteriormente ampliato i divari esistenti, esacerbando la condizione di chi si trova in situazioni di maggiore vulnerabilità.

A nostro sommo avviso se finora, per l'attento rispetto delle prerogative del Parlamento, Ella si è astenuta dal rinviare una legge alle Camere, per lo stesso attento rispetto per la Costituzione ed i Diritti Fondamentali un simile intervento oggi si impone.

D'altronde non mancano precedenti in tal senso.

Nella X Legislatura, la legge in materia di obiezione di coscienza fu rinviata alle Camere in quanto carente del bilanciamento di valori costituzionali parimenti rilevanti, tenuto anche conto delle pronunce della Corte Costituzionale.

Nella XII Legislatura, in occasione del rinvio alle Camere della legge di conversione di un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, fu evidenziato che *nessuna finalità, neppure la più nobile e la più utile alla collettività, deve essere perseguita attraverso la violazione della nostra carta fondamentale. E non solamente per una questione, pure assai importante, di legalità formale.* Ed aggiungendo: ... omissis ... *pur rendendomi conto che l'imminente scadenza del termine di conversione comporta inevitabilmente, in caso di rinvio, la decadenza del decreto-legge ... omissis*

2. La citata Risoluzione 2424 (2022) del 27.01.22 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, al fine di garantire che la lotta al Covid sia conforme ai Diritti umani, raccomanda, altresì, *l'apertura di un pubblico dibattito sull'eventuale legislazione in tema di obblighi vaccinali per specifici gruppi o per la popolazione*



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

generale.

Costantemente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel valutare la legittimità di misure limitative dei diritti umani, tiene in dovuta considerazione l'iter decisionale seguito dallo Stato ed in particolare il coinvolgimento della società civile.

L'attuale compressione delle libertà fondamentali in esame è stata introdotta mediante decreto legge, trattata in Commissione Affari Sociali della Camera ed approvata in Aula con soli 189 voti favorevoli, previa questione di fiducia posta dal Governo. In Senato l'iter della sospensione dei diritti umani è stato addirittura meramente simbolico. Trattata nelle Commissioni riunite Affari Costituzionali ed Igiene e Sanità dalle ore 16,30 del giorno 1.03.2022 in cui è stato fissato termine fino alle ore 18,30 per emendamenti. Convocata alle ore 9,30 del giorno seguente, 02.03.2022, non è stato consentito il voto degli emendamenti. Calendarizzata per l'Aula alle ore 11,00, il testo di legge è stato approvato, previa questione posta dal Governo, con 193 voti favorevoli.

E' evidente che l'iter descritto ha limitato, se non mortificato, le funzioni e le prerogative del Parlamento.

L'esiguo numero di voti favorevoli, in particolare alla Camera, nonostante la fiducia, è sintomatico della scarsa condivisione delle disposizioni approvate più per obbedienza al Governo o al partito politico di appartenenza che per convinzione.

Si sottolinea che sia il Regolamento della Camera che quello del Senato consentono il voto segreto, per questioni non personali, esclusivamente nel caso di provvedimenti aventi ad oggetto questioni attinenti alle libertà fondamentali o inerenti l'art.32, co.2, Cost., cioè esattamente per il caso che ci occupa.

Le questioni di fiducia poste sia alla Camera che al Senato hanno impedito di adeguare le restrizioni previste nel DL n.1/2022 all'attuale situazione sanitaria ed



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

epidemiologica -come indicato dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU- ed alla giurisprudenza formatasi nelle more. Ma ha anche negato ai singoli parlamentari l'esercizio del libero voto secondo coscienza, tutelato al fine di sottrarre le libertà fondamentali e la dignità umana alla contesa politica quotidiana che non può minare le fondamenta della democrazia.

Si aggiunga che, alla Camera, il menzionato disegno di legge è stato trattato in sede referente dalla sola Commissione Affari Sociali e non dalla Commissione Affari Costituzionali che ha solo espresso il parere in sede consultiva.

Su questo specifico punto esiste un precedente di rinvio alle Camere di un testo di legge per omessa trattazione in sede referente nella Commissione appropriata. In particolare, nella XVI Legislatura, in occasione del rinvio alle Camere della legge recante: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", nel relativo messaggio si è obiettato *sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo, per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate. Nel caso specifico l'esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro, mentre, ad esempio, la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l'esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti. ... omissis ... Ciò premesso - con l'auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi, specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a*



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori: temi sui quali - nell'esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l'attenzione delle istituzioni, delle parti sociali e dell'opinione pubblica.

E' evidente che un provvedimento sì incisivo su valori e diritti costituzionali, su libertà fondamentali e dignità umana, meritava alla Camera la trattazione in Commissione Affari Costituzionali in sede referente ed al Senato una piena istruttoria e la discussione e votazione degli emendamenti.

Nel nostro piccolo, quale giovane coordinamento spontaneo di Avvocati e Cittadini, abbiamo cercato di rendere l'iter legislativo còsono ai princìpi dello Stato di Diritto ed il testo in esame conforme ai valori costituzionali ed ai princìpi delle convenzioni internazionali sul tema, come fissati nella relativa giurisprudenza.

In particolare, l'ULF - Unione per le Libertà Fondamentali,

- In data 5.02.2022, premesso che la scarna relazione al DdL riportava dati parziali, superficiali, inesatti e non aggiornati, invitava i Presidenti dei Gruppi Parlamentari della Camera ed singoli deputati ad un dibattito sul tema, come raccomandato dalla citata Risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa 2424 (2022);
- In data 5.02.2022, premessi i princìpi espressi dall'Assemblea del Consiglio d'Europa 2424 (2022), invitava il Governo, anche in virtù della mutata situazione sanitaria ed epidemiologica, ad adottare urgentemente un decreto legge che abrogasse o posticipasse le restrizioni introdotte dal DL 1/2022 onde potessero essere oggetto di preventivo dibattito;
- In data 19.02.2022, invitava il Governo a non porre la questione di fiducia sul DdL di conversione del DL 1/2022 onde consentire la libertà di voto, l'eventuale



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

voto segreto ed il necessario adeguamento delle misure introdotte alla attuale situazione sanitaria ed epidemiologica;

- In data 22.02.2022, depositava presso le Prefetture - UTG di circa 25 città analoga richiesta al Governo inoltrata in data 19.02.2022;
- In data 25.02.2022, invitava tutti i partiti politici a dare indicazione ai parlamentari di riferimento di proporre ed approvare un emendamento che adeguasse le misure introdotte dal DL 1 /2022 ai principi costituzionali ed alla giurisprudenza amministrativa formatasi nelle more (in particolare si proponeva di mantenere l'obbligo vaccinale con relativa sanzione pecuniaria, permettendo però ai soggetti ultracinquantenni non vaccinati di tornare al lavoro previo tampone antigenico o molecolare);
- In data 26.02.2022, invitava la Presidente del Senato ed i Presidenti delle Commissioni 1 e 12 del Senato a provvedere ad una calendarizzazione, anche straordinaria, che permettesse l'emendamento del testo nelle Commissioni congiunte, onde adeguarlo ai principi costituzionali ed alla giurisprudenza amministrativa, e consentirne l'approvazione della Camera in seconda lettura entro la data di scadenza del DL 1/2022;
- In data 26.02.2022, invitava la Commissione Straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani del Senato ad intervenire in base ai compiti indicati nella delibera istitutiva e nel Regolamento del Senato;
- In data 28.02.2022, invitava i componenti delle Commissioni 1 e 12 del Senato di proporre ed approvare lo stesso emendamento proposto dall'ULF ai partiti politici in data 25.02.2022 per adeguare le misure introdotte dal DL 1 /2022 ai principi costituzionali ed alla giurisprudenza amministrativa formatasi nelle more (in particolare si proponeva di mantenere l'obbligo vaccinale con relativa



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

sanzione pecuniaria, permettendo però ai soggetti ultracinquantenni non vaccinati di tornare al lavoro previo tampone antigenico o molecolare);

- In data 28.02.2022, depositava in circa 20 città presso le sedi locali di tutti i partiti politici, l'invito a dare indicazione ai parlamentari di riferimento di proporre ed approvare un emendamento che adeguasse le misure introdotte dal DL n.1/2022 ai principi costituzionali ed alla giurisprudenza amministrativa formatasi nelle more (in particolare si proponeva di mantenere l'obbligo vaccinale con relativa sanzione pecuniaria, permettendo però ai soggetti ultracinquantenni non vaccinati di tornare al lavoro previo tampone antigenico o molecolare).

Tutti i Parlamentari ed i politici consultati hanno affermato di non ritenere proporzionate ed adeguate e dunque giustificate, al momento, le misure introdotte con il DL 1/2022. Gli unici criteri invocati a supporto del voto favorevole alla conversione del DL n.1/2022 possono sussumersi in una sola parola: equilibri. Di Governo, di partito, di maggioranza.

La stessa società civile, nell'evidente situazione sanitaria ed epidemiologica descritta dagli stessi scienziati e confermata da opposte tendenze di riapertura degli altri Paesi UE, percepisce le attuali ulteriori compressioni di libertà fondamentali ingiustificate e sproporzionate se non intollerabili.

In un precedente rinvio alle Camere nella XIII Legislatura, nel relativo messaggio è stato riportato: *per i poteri che la Costituzione mi conferisce, devo dare ascolto anche alla viva voce della società civile, che si esprime attraverso le opinioni che, su temi di rilevante importanza, vengono formulate, a commento di decisioni politiche o legislative, sui mezzi di informazione o attraverso appelli inviati a me direttamente.*



ULF - Unione per le Libertà Fondamentali

(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)

Spero che Ella voglia raccogliere il presente invito per quelle migliaia di persone private, oggi immotivatamente, dei più elementari diritti, dimenticati nel repentino passaggio tra la vecchia e nuova tragedia rappresentata dalla guerra.

Sì repentino da non aver avuto il tempo di liberare i cittadini italiani da una situazione ormai alle spalle.

Per tutto quanto detto sopra siamo a chiedere la non promulgazione della legge di conversione del DL n.1/2022 ed il suo rinvio alle Camere.

Distinti saluti.

ULF – Unione per le Libertà Fondamentali

Si allega:

- 1 Manifesto ULF
- 2 Lettera ULF 5 e 20 02 2022 Capigruppo e deputati Camera
- 3 Lettera ULF 5 02 2022 Governo
- 4 Istanza Urgente ULF 19 02 2022 Governo
- 5 Istanza Urgente ULF 25 02 2022 Partiti
- 6 Istanza Urgente ULF 26 02 2022 Presidente Senato
- 7 Istanza Urgente ULF 26 02 2022 Commissione Straordinaria Diritti Umani Senato
- 8 Istanza Urgente ULF 27 02 2022 Commissione 1 e 12 Senato